

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel quadro dei contingenti tariffari previsti dai regolamenti (CE) n. 3066/95 e (CE) n. 1926/96, 153 000 capi di animali vivi della specie bovina dei codici NC 0102 90 21, 0102 90 29, 0201 90 41 o 0102 90 49, originari dei paesi terzi elencati nell'allegato II, possono essere importati nel periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999 conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4537.

2. Per questi animali il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

Articolo 2

1. Per poter fruire del contingente di cui all'articolo 1, il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver importato e/o esportato, nel corso del 1997, almeno 50 capi di cui al codice NC 0102 90; il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

2. Le prove d'importazione e d'esportazione vengono fornite esclusivamente mediante un documento doganale d'immissione in libera pratica o un documento d'esportazione debitamente vistati dalle autorità doganali.

Gli Stati membri possono accettare una copia del documento suddetto, debitamente certificata dall'autorità emittente, se il richiedente è in grado di provare alle autorità competenti che non gli è stato possibile ottenere i documenti originali.

Articolo 3

1. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. La domanda di diritti d'importazione:

— deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 50 capi,

e

— non può riferirsi ad un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile.

Qualora superi tale quantitativo, la domanda viene presa in considerazione solo entro i limiti di detto quantitativo.

3. Le domande di diritti d'importazione possono essere presentate soltanto fino al 17 giugno 1998.

4. Qualora un unico interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 26 giugno 1998, le domande presentate. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, servendosi, qualora siano state presentate domande, del modulo riprodotto nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 4

1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.

2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 3, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano le quantità disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 50 capi a cura degli Stati membri interessati. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 50 capi, tale quantitativo costituisce una sola partita.

Articolo 5

1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d'importazione.

2. Detti titoli possono essere richiesti soltanto nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione.

3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti menzioni:

a) nella casella 8, l'indicazione dei paesi di cui all'allegato II; il titolo obbliga ad importare da uno o più paesi indicati;

b) nella casella 16, l'indicazione di uno dei seguenti gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata riportate nello stesso trattino:

— 0102 90 21, 0102 90 29,

— 0102 90 41, 0102 90 49;

c) nella 20, il numero d'ordine 09.4537 e almeno una delle diciture seguenti:

— Reglamento (CE) n° 1149/98

— Forordning (EF) nr. 1149/98

— Verordnung (EG) Nr. 1149/98

— Κατανισμός (ΕΚ) αριθ. 1149/98

— Regulation (EC) No 1149/98

— Règlement (CE) n° 1149/98

— Regolamento (CE) n. 1149/98

— Verordening (EG) nr. 1149/98

— Regulamento (CE) n° 1149/98

— Asetus (EY) N:o 1149/98

— Förordning (EG) nr 1149/98.